



**I SEMINARI DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA |  
INCONTRO DI STUDIO**

# Corte Edu, Taxquet c/Belgio, 16/11/2010 (GC) – richiamata da Corte Edu, Felloni c/Italia, 6/2/2020

- § 90. It follows from the case-law cited above that the Convention does not require jurors to give reasons for their decision and that **Article 6 does not preclude a defendant from being tried by a lay jury even where reasons are not given for the verdict. Nevertheless, for the requirements of a fair trial to be satisfied, the accused, and indeed the public, must be able to understand the verdict that has been given; this is a vital safeguard against arbitrariness.** As the Court has often noted, the rule of law and the avoidance of arbitrary power are principles underlying the Convention (see, among many other authorities, *mutatis mutandis*, *Roche v. the United Kingdom* [GC], no. [32555/96](#), § 116, ECHR 2005-X). In the judicial sphere, those principles serve **to foster public confidence in an objective and transparent justice system, one of the foundations of a democratic society** (see *Suominen v. Finland*, no. [37801/97](#), § 37, 1 July 2003, and *Tatishvili v. Russia*, no. [1509/02](#), § 58, ECHR 2007-I).
- [motivazione endoprocessuale.pdf](#)

# Le diverse versioni dell'art. 581, comma 1, c.p.p.

## Prima della legge 103/2017

- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:
  - a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
  - b) le richieste;
  - c) i **motivi, con l'indicazione specifica** delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.».

## Dopo la legge 103/2017

- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, **con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:**
  - a) dei **capi** o dei **punti** della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
  - b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
  - c) delle richieste, anche istruttorie;
  - **d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.**

## Art. 1, comma 13, legge-delega (n. 134/2021)

- i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato

# **Nuovo comma 1-bis, aggiunto dal d. lgs. 10.10.2022 n. 150, a decorrere dal 30.12.2022**

1 bis. L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai **capi** e **punti** della decisione cui si riferisce l'impugnazione

# CAPİ

(SS.UU. 10251/2007)

- **ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato**

# PUNTI

- *tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo*

# I principali “punti” secondo le SS.UU. 10251/2007, Michaeler



## Dalla motivazione di Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino

- Come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo

# Art. 546, comma 1, lett. E) c.p.p.

## Prima della legge 103/2017

- e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle **prove** poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie

## Dopo la legge 103/2017

- e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei **risultati** acquisiti e dei **criteri di valutazione** della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
  - 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
  - 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
  - 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
  - 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali

*Presidente:* **CERVADORO MIRELLA.**      *Estensore:* **TUTINELLI VINCENZO.**      *Relatore:* **TUTINELLI VINCENZO.** *Imputato:* **PALLADINO GAETANO. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/03/2019661 IMPUGNAZIONI - 014 cognizione del giudice d'appello - IN GENERE

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - Motivo di appello limitato al trattamento sanzionatorio - Connessione con il punto relativo all'applicazione della **recidiva** - Sussistenza - Esclusione – Ragioni - Fattispecie.

In tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della **recidiva**, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di appello che, investito della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, non aveva motivato in ordine alla mancata esclusione della **recidiva**).

IN PARTICOLARE...

LA MOTIVAZIONE SULLA RECIDIVA

# Sez. U 30.3.2023, Sabbatini

- Questione controversa:

*Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale*

- Soluzione adottata:

*Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di **specificata e adeguata motivazione***

Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012,  
Marcianò, Rv. 251690

- In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa

Prima ancora...

LA MOTIVAZIONE SULLA PENA

BELLAVISTA G., *Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena (1939)*

- *Questo vuole la legge; e ciò pretende per controllare l'esercizio del potere discrezionale in modo da impedire che esso trasmodi in arbitrio e soffra della ignava ratio che si annida (assai di frequente) nelle formulette pigre 'appare adeguata la pena', 'stimasi opportuno infliggere', 'congrua è la pena' e simili*

# Adeguamento della pena al fatto

- Risultato dell'**INTUIZIONE** del giudice?  
(cfr. Cass. Sez. 6 n. 9723 del 07/05/1982, Rv. 155728)



# Corte cost. 183/2011

- ***La finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue***

# Art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

- «*Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e **quindi** determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione...»*

**Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone:**

«L'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. è al riguardo di piana lettura. Dapprima il giudice stabilisce la pena che infliggerebbe per ciascun reato; quindi, determina la pena complessiva secondo le regole descritte all'art. 81 cod. pen.»



Con riferimento all'onere di motivazione sulla misura della pena la giurisprudenza richiede uno specifico apprezzamento dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. laddove la sanzione sia determinata in misura pari o superiore al medio edittale (per tutte Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932)

«Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità» (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debliche, Rv. 258011).

ATTENTI ALLE CONCLUSIONI VERBALIZZATE...

Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019,  
Salerno, Rv. 275376


- In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

## Sez. U, n. 23400 del 27/07/2022, Boccardo

«... l'essenza del patteggiamento non si esaurisc[e] nella retribuzione premiale della rinuncia dell'imputato a contestare l'accusa ed al contraddittorio sulla prova, ma [è] definita altresì dalla prevedibilità in concreto della decisione, ossia della **possibilità offerta allo stesso imputato di avere il controllo sul contenuto della sentenza**. Ed infatti, se la struttura negoziale del rito ne assicura la compatibilità costituzionale in virtù dello schema derogatorio di cui all'art. 111, comma 5, Cost., **è necessario che l'imputato, nel disporre dei propri diritti costituzionalmente garantiti, possa determinarsi nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche della sua rinuncia** (cfr. Corte cost., sent. n. 394 del 2002, cit.). Consapevolezza che non può ritenersi sussistente se la decisione che recepisce l'accordo sulla pena può assumere contenuti che trascendono quelli concordati o predeterminati dalla legge (che, in quanto tali, sono prevedibili dalle parti al momento in cui concludono l'accordo)»

Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.  
(nella parte in cui si riferisce al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza)

- [se l'accordo è rispettato] basta che la pena non sia «illegale» (secondo la definizione di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino e di Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia);
- [ma se si viola l'accordo, pur mantenendo inalterata la pena finale], occorre verificare se la difformità dall'accordo produca effetti sfavorevoli (es.: recidiva, pur sterilizzata dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti, riconosciuta difformemente dall'accordo che la escludeva: Sez. 5, n. 26438 del 08/06/2022, Guerriero, non massimata).



Come si diceva, a  
proposito di Corte  
Edu, Taxquet  
c/Belgio

the public must be able to  
understand the verdict that  
has been given

# Da una nota sentenza di merito del 2017 per reato sessuale

Da pag. 18 a pag. 23 si motiva su:

- incongruenze del racconto della p.o.;
- tenore degli sms;
- non significatività referti;
- possibile movente della calunnia.

Esito:

assoluzione per insufficiente prova (530.2)

# Pagina 23

- In definitiva, non è possibile escludere che sia stata proprio la X a organizzare la nottata "goliardica", trovando una scusa con la madre, bevendo al pari degli altri, per poi iniziare a provocare il Y
- (al quale la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo "X VIKINGO" - come da annotazione di P.G. in atti-, con allusione ad una personalità tutt'altro che femminile, quanto piuttosto mascolina - che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare-),
- inducendolo ad avere rapporti sessuali

# Clear language

- L'ascritto protagonismo del "capofila" dei soggetti attenzionati dagli inquirenti risulta, nello specifico, del tutto persuasivamente dimostrato tanto con riferimento all'episodio d'illecito acquisto del 9 ottobre 2002, la cui constatata evidenza fattuale ha rappresentato un punto chiave tra i riscontri investigativi dell'ipotizzato quadro di serialità spacciatoria ascritto all'interessato, quanto con riferimento ai restanti singoli episodi di smercio nonché di illecita detenzione contestatigli sulla base delle risultanze emerse a suo carico, precisandosi sin d'ora come le corrispondenti ipotesi formulate – in termini tutt'altro che indeterminati, contrariamente a quanto difensivamente eccepito – dall'accusa, sia consentito pervenire ad esaustiva e convincente dimostrazione.

Indice di leggibilità: 27,58

Rapporto 21.4.2016 sull'azione degli Stati membri del Consiglio d'Europa con riguardo all'indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici:

le sentenze devono essere scritte in "*clear language*" perché devono essere agevolmente comprensibili dal pubblico

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE E  
PER LA PAZIENZA**